

Il Presidente e Amministratore Delegato

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 114 e seguenti del D. Lgs. 50 del 2016 per l'affidamento del "Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A."

1. PREMESSA

Con atto di acquisto n. 2 del 11 febbraio 2020, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito: GME), con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124, 00197 – Roma; sito internet: www.mercatoelettrico.org, ha disposto di selezionare un fornitore cui affidare il servizio di tesoreria. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. (nel seguito: D. Lgs. n. 50/2016).

2. TIPOLOGIA DI SERVIZIO E CODICE IDENTIFICATIVO GARA

D. Lgs. n. 50/2016 – CPV 66600000-6: Servizi di tesoreria.
CIG: 82051407B9.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.";
- schema di Convenzione;
- facsimile "Domanda di partecipazione";
- DGUE;
- facsimile "Dichiarazioni integrative";
- facsimile "Offerta economica";

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del GME.

4. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del "Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici

S.p.A.", come indicato nel Capitolato Tecnico del GME (Allegato 1 al Disciplinare di gara).

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto analiticamente descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato 1 al Disciplinare di gara), secondo le modalità e le tempistiche ivi dettagliatamente stabilite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto della Convenzione sono fra loro funzionalmente connesse e un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro 3.951.333,00 (*tremilioninovecentocinquantunomilatrecentotrentatré/00*), oltre IVA ove applicabile, per l'intera durata del servizio.

Tale importo, che costituisce un valore di massima, include la base d'asta, oggetto di ribasso, pari a 300.000,00 euro ed è stato stimato applicando alle giacenze medie di liquidità degli ultimi dodici mesi i criteri di remunerazione precisati nel Capitolato Tecnico, avuto riguardo alle curve forward del tasso Euribor a tre mesi, pubblicate da provider di informazioni finanziarie.

Tale importo è quindi da ritenersi come meramente indicativo essendo riferito a dati storici e a stime che per definizione non necessariamente si verificheranno nel prossimo triennio.

5. DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è di 36 (*trentasei*) mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento della Convenzione.

La durata della Convenzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il GME.

6. BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo a base d'asta, oggetto di ribasso, è pari ad Euro 300.000,00 (*trecentomila/00*), oltre IVA, per l'intera durata della Convenzione pari a 36 (*trentasei*) mesi.

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato e dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico, che ne prevede tutte le caratteristiche.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI – TERMINE RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana, al fax. n. 06/80124524 ovvero via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata acquistiappalti@pec.mercatoelettrico.org, all'attenzione del Responsabile del procedimento di cui al successivo punto 28, improrogabilmente entro e non oltre le ore **12:00** (ora italiana) **del 03/03/2020** esplicitando in oggetto la dicitura "Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - Richiesta chiarimenti". Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, nonché eventuali informazioni integrative, verranno fornite entro il **13/03/2020** mediante pubblicazione in forma anonima sul sito del GME, nella pagina relativa alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto negli stessi indicato.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che si trovino, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in tale evenienza si procederà all'esclusione di tutti i soggetti che si trovino in dette condizioni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

9. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (nel seguito: RTI), il presente requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico partecipante al RTI.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. del 2001 n. 165.

10. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b)** iscrizione all'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 385 del 1993 ss.mm.ii. e relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 del medesimo D. Lgs. n. 385 del 1993 ss.mm.ii.

10.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c)** coefficiente TCR (*Total Capital Ratio*) almeno pari al 10,5%. Al fine della verifica della sussistenza del requisito, sarà considerata l'ultima situazione contabile approvata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso la Camera di Commercio o sul sito internet dell'operatore economico;
- d)** sussistenza della qualifica di *clearing member di European Commodity Clearing (ECC)*;
- e)** convenzione con l'Agenzia delle Entrate per l'adesione al sistema di pagamento dell'F24 via internet;
- f)** attivazione dello strumento *Sepa Direct Debit Business to Business*;
- g)** aver gestito, in ciascun anno del triennio 2017-2019 e per un periodo continuativo non inferiore a 12 mesi, servizi di pagamento nei confronti di almeno tre soggetti pubblici o privati, con un numero annuo di operazioni per ciascun soggetto non inferiore a 20.000.

A tal proposito, dovrà essere presentato l'elenco dei suddetti servizi, con indicazione dei soggetti nei confronti del quale il servizio è stato gestito, delle date di prestazione del servizio e della durata dello stesso.

10.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui alle lettere a) e c) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui alle lettere b), e), f) e g) devono essere posseduti dalla mandataria.

Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto da una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, ovvero da una delle aderenti al contratto di rete o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

10.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal consorzio o da una dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnico-professionale, ove richiesti, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché

all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del GME in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In

mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il GME provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

13. GARANZIE

L'offerta è corredata di una garanzia provvisoria; tale garanzia, di importo pari al 1% del valore complessivo stimato del servizio di cui al precedente punto 4 (3.951.333,00 (*tremilioninovecentocinquantunomilatrecentotrentatrè/00*)), deve essere prestata secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia è fissato all'1% del valore complessivo del servizio poiché tale valore costituisce una stima di massima e non definisce una remunerazione certa del servizio in considerazione dell'aleatorietà dei parametri di riferimento utilizzati per il calcolo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del GME; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto corrente bancario n. 000007200X26 accesso presso la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. – Sede di Roma, avente codice Iban IT19B0569603211000007200X26 Bic POSOIT22 intestato al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui al CIG 82051407B9”);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà, tra l'altro:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si*

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50”;

- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta del GME per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene:

- i. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Deve altresì essere presentato, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l’impegno, da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risulti affidatario del servizio.

L’affidatario del servizio dovrà, per la sottoscrizione della Convenzione, costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità presenti sul sito della stessa autorità.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, completa della relativa documentazione, dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore **12:00 (ora italiana) del giorno 27/03/2020**, al seguente indirizzo:

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 Roma

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato, e contenere il nominativo del mittente. In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (ad es. RTI, Contratto di rete) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Detto plico dovrà recare all'esterno l'etichetta allegata al presente disciplinare (Allegato ETICHETTA), ai fini della corretta identificazione del plico stesso.

La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro del protocollo del GME.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente: in tal caso si segnala che il plico dovrà pervenire in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 17.30. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Non saranno presi in considerazione e, dunque, non saranno ammessi alla procedura di gara, i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte. Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del GME ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopra indicata.

*** **

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno 2 (*due*) buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, riportanti all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

- **Busta A** – Documentazione Amministrativa;
- **Busta B** – Offerta Economica.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero

l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella Busta B dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'inammissibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, nonché tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le offerte saranno valide e vincolanti per i concorrenti per un periodo di 240 (*duecentoquaranta*) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, salvo proroghe richieste dal GME.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della sanatoria il GME assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il GME può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il GME procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà del GME invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A contiene:

- la domanda di partecipazione;
- il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE);
- le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo.

Ai fini della partecipazione, il GME ha predisposto un modello di domanda di partecipazione, un modello di DGUE e un modello di dichiarazioni integrative (Allegati □3, □4 e □5), che il concorrente è invitato ad utilizzare.

17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo assolto secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 642/1972, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato 3 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'impresa indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

L'impresa fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e, in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, indica i predetti dati relativamente a ciascuna impresa, unitamente al ruolo dalla stessa svolto (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

L'impresa indica i dati relativi all'elezione di domicilio, (l'indirizzo; PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è redatta e sottoscritta:

- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17.2. DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito del GME secondo quanto di seguito indicato.

A tal proposito, si precisa che le parti del DGUE interlineate non dovranno essere compilate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,

- alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il GME, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del servizio.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 del presente disciplinare, compilando le Sez. A-B-C-D del DGUE.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda punto 17.3.1 del presente disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 10.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e

professionale di cui al punto 10.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere redatto e sottoscritto:

- nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma plurisoggettiva;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- 1) fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti economico-finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha

- preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto di appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - 5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 190/2012, nonché dal Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza, dal modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 e dal Codice etico, adottati dal GME, reperibili sul sito internet dello stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza, il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, il Codice etico e, più in generale, quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, pena la risoluzione della Convenzione;
 - 6) *[N.B. solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui al D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare al GME la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - 7) dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dal GME "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali" per il GME ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso dichiara di impegnarsi ad accettare detta nomina;
 - 8) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il GME a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il GME a rilasciare copia dell’offerta tecnica (ove presente) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

- 9) dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito del GME e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte del GME per le finalità descritte nell’informativa;
- 10) *[N.B. solo in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
- a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
- si precisa che, ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
- 11) *[N.B. solo in caso di operatori economici che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso]* indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
- a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del D. Lgs. n.

50/2016.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 11 dovranno essere rese e sottoscritte secondo quanto previsto al punto 17.1. e, nel caso in cui il sottoscrittore sia soggetto diverso da chi ha sottoscritto la domanda di partecipazione, le stesse dovranno essere sottoscritte anche da quest'ultimo.

17.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- 12) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 13) *[N.B. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016]* copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 14) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

17.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente punto 17.3.3 sono redatte e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1. e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Il concorrente allega:

Per i RTI già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i RTI o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche

ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La Busta B contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 6 e contiene i seguenti elementi:

- a) importo complessivo ed omnicomprensivo, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, richiesto per l'espletamento di tutti i servizi oggetto della procedura per tutta la durata del servizio (36 mesi). Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza (non altrimenti componibile in via obiettiva) prevarrà l'offerta indicata in lettere.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta, ovvero offerte plurime, parziali e/o condizionate, contenenti alternative o espresse in modo indeterminato.

Non sono ammesse varianti al Capitolato Tecnico "*Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.*" (le offerte che presenteranno varianti non saranno considerate valide e comporteranno, pertanto, l'esclusione).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

L'apertura dei plichi, pervenuti entro i termini, avverrà in seduta pubblica presso la sede del GME, sita in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124, il giorno **02/04/2020 ore 11:00** (ora italiana).

All'apertura dei plichi-offerta potranno partecipare i titolari, legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici concorrenti, ovvero persona munita di idonea delega o procura a presenziare alla seduta pubblica rilasciata dal titolare, legale rappresentante o procuratore degli operatori economici concorrenti, accompagnata da copia del documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

Tale seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi, nel luogo o nella data che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione su sito internet del GME almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica - indicati nella domanda di partecipazione - almeno due giorni prima della data fissata.

Le operazioni si svolgeranno come di seguito illustrato.

In seduta pubblica, il seggio di gara, verificato che i plichi-offerta siano chiusi e sigillati e recanti il nominativo del mittente, procederà all'apertura di quelli pervenuti in tempo utile ed alla verifica della presenza, all'interno degli stessi, delle due buste regolarmente intestate, chiuse e sigillate.

Dapprima si procederà all'apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa e alla verifica della presenza al suo interno della documentazione richiesta.

Il GME, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva le stesse nella cassaforte collocata presso gli uffici del GME stesso.

Il GME può sempre chiedere documenti ed informazioni complementari, nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016.

Successivamente - fatta salva la necessità per il GME di effettuare eventuali verifiche in ordine alla documentazione presente nella Busta A - si procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della Busta B, a verificarne il contenuto e a dare lettura delle offerte economiche pervenute.

Nel caso siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le migliori, si procederà immediatamente all'esperimento di miglioramento, che consisterà nel miglioramento dell'importo già offerto, che andrà espresso per iscritto (in cifre e lettere) e sottoscritto dal rappresentante del concorrente presente in sede di apertura delle offerte.

I soli titolari, legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici concorrenti o persone da questi espressamente delegate e munite di idonea delega o procura a presenziare alla seduta pubblica potranno esprimere il miglioramento dell'offerta qualora si verificasse il caso di offerte uguali. Ove nessuno di coloro i quali hanno presentato offerta uguale sia presente o intenda migliorare la propria offerta, si procederà mediante sorteggio.

Al termine delle operazioni di valutazione, sarà redatta la graduatoria finale e si procederà ai sensi di quanto previsto al successivo punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

Tutta la documentazione presentata dagli offerenti sarà acquisita agli atti e non sarà restituita.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque, nonché e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del GME procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il GME richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni e, a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il GME esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il GME esclude, ai sensi degli art. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo punto 21.

21. AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il GME si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione del servizio se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione, ovvero se sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.

Il GME potrà procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una

sola offerta.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, sull'offerente cui il GME ha deciso di aggiudicare l'appalto. A tal fine il GME, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Segnatamente, entro 10 (*dieci*) giorni dalla richiesta del GME, il concorrente dovrà presentare, la seguente documentazione:

- a) certificazione e/o altra documentazione atta a provare la sussistenza della qualifica di *clearing member di European Commodity Clearing (ECC)*;
- b) certificazione e/o altra documentazione atta a provare l'attivazione dello strumento *Sepa Direct Debit Business to Business*;
- c) certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate dai soggetti, pubblici o privati, beneficiari dei servizi indicati in sede di domanda di partecipazione, al fine di comprovare di aver gestito, in ciascun anno del triennio 2017-2019, servizi di pagamento di cui al punto 10.2 lettera g). A tal proposito, si segnala che l'esecuzione dei predetti servizi può, in caso di impossibilità a presentare le suddette certificazioni/dichiarazioni, essere dimostrata anche attraverso copia conforme dei contratti e/o ulteriore documentazione;
- d) qualora concorrente avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "*black list*", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, copia conforme dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
- e) dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, relativa ai familiari conviventi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria). In caso di RTI e di Consorzi, la dichiarazione dovrà essere presentata: in caso di RTI o di Consorzi ordinari, da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.

Nel caso in cui la predetta documentazione non sia prodotta nel termine o non confermi il possesso dei requisiti e le dichiarazioni contenute nella Busta A, il GME procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura e agli altri adempimenti di legge.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, il GME, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il GME, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il GME procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il GME aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il GME provvederà a dare notizia a tutti i partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 89 e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della Convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

22. STIPULA DELLA CONVENZIONE

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire al GME:

- 1) dichiarazione contenente quanto prescritto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. In caso di RTI e di Consorzi, la dichiarazione dovrà essere presentata: in caso di RTI o di Consorzi ordinari, da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici;
- 2) garanzia definitiva prestata secondo le forme, i termini e le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della

garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte del GME, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di RTI e di Consorzi, dovrà inoltre essere presentato, qualora non prodotto già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

*** **

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, il GME procede alla stipula della Convenzione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla Convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione sarà stipulata mediante scrittura privata.

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Successivamente alla stipula della Convenzione, l'appaltatore dovrà obbligatoriamente sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina ai sensi dell'art. 28 del GDPR predisposto dal GME. Il GME si rende disponibile a fornire copia del proprio modello di atto di nomina su richiesta del concorrente interessato.

L'appaltatore deve eseguire in proprio la Convenzione; l'eventuale atto di cessione è nullo.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il GME interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

*** **

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al GME entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.850,00. Il GME comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.

*** **

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisca subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. n. 50/2016.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) e dalla Convenzione, in caso di controversie in ordine alla presente procedura ed alla successiva eventuale Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla conclusione ed esecuzione di eventuali contratti, avviene nel rispetto dell'informativa privacy del GME – elaborata ai sensi del GDPR – consultabile all'indirizzo: <http://www.mercatoelettrico.org/it/Tools/footer.aspx?val=privacyFornitori.htm>.

Al riguardo si precisa che l'acquisizione dei dati personali è presupposto necessario per lo svolgimento della presente procedura, per la conclusione ed esecuzione di eventuali contratti, nonché per adempiere agli obblighi di legge. L'eventuale mancato conferimento, totale o parziale, dei dati da

parte del concorrente, comporta per il GME l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella presente procedura.

Si informa, altresì, che il Delegato privacy relativamente allo svolgimento della presente procedura è l'avv. Lorena Anna Ruberti, domiciliata per la carica presso il GME, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 – 00197, Roma.

25. OBBLIGHI RELATIVI AL D. LGS. N. 231 DEL 2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO

Il GME ha adottato un Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 ed un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque collabori a qualunque titolo con il GME. Il Modello ed il Codice etico sono consultabili sul sito internet www.mercatoelettrico.org.

Il concorrente prende atto, inoltre, che la Convenzione prevedrà una specifica clausola di risoluzione automatica di diritto della stessa in caso di inosservanza e violazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231 del 2001 e del Codice Etico.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA LEGGE N. 136 DEL 2010 E S.M.I.

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il concorrente sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente procedura.

A tal proposito, il concorrente prende atto che la Convenzione prevedrà apposita clausola di risoluzione della stessa in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Il concorrente prende atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal GME e consultabili sul sito internet www.mercatoelettrico.org.

A tal proposito, il concorrente prende atto che la Convenzione prevedrà apposita clausola di risoluzione della stessa in caso di mancato pieno e puntuale rispetto dei principi contenuti nel Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal GME ex Legge n. 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che il Responsabile del procedimento è Lorena Anna Ruberti (tel.: 06/80124125; fax: 06/80124524; mail: lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org).

Potrà altresì essere contattato, quale referente per informazioni e/o chiarimenti: Pierluigi Blefari (tel.: 06/80124432; fax: 06/80124524; mail: pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org).

29. PUBBLICAZIONI

Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 12/02/2020.

30. COMUNICAZIONI

Fermo restando quanto prevede l'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura successive all'apertura dei plichi (es: eventuale convocazione seduta pubblica apertura offerte economiche; comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; eventuali provvedimenti di revoca/annullamento della procedura, esclusione, ecc.), verranno effettuate, mediante trasmissione a mezzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di partecipazione. Ogni eventuale modifica di tali recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata. Non si assumono responsabilità in ordine a recapiti errati e/o incompleti, o in ordine a problemi, anche temporanei, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione da parte dei concorrenti: il GME, in tali casi, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

ETICHETTA (Allegato A)

1. Capitolato Tecnico “*Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.*”;
2. Schema di Convenzione;
3. Fac-simile “*Domanda di partecipazione*”;
4. DGUE;
5. Fac-simile “*Dichiarazioni integrative*”;
6. Fac-simile “*Modello di offerta economica*”.

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Prof. Pietro Maria Putti

ALLEGATO A

NON APRIRE	Spett.le Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 00197 Roma Alla c.a. della Direzione Legale e Regolazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.	TIMBRO DELLA SOCIETÀ
	GARA N. 01/2020 SCADENZA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ORE 12.00 DEL GIORNO 27/03/2020	
	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TESORERIA PER IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A."	

*TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA ED
INCOLLARE L'ETICHETTA SUL PLICO CONTENENTE
LE DUE BUSTE*